



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Gestori delle Scuole paritarie
della Lombardia

E p.c. Agli Uffici scolastici Territoriali
della Lombardia

Oggetto: Presentazione istanze di attivazione nuove sezioni di scuola dell'infanzia e di classi collaterali; comunicazione di sospensione e di cessazione – anno scolastico 2026/2027 – indicazioni

Con la presente nota si forniscono le istruzioni di questa Direzione Regionale – Ufficio XII, Settore Scuole non statali – per la presentazione delle istanze di attivazione di nuove sezioni nell'ambito della scuola dell'infanzia paritaria, di attivazione di singole classi collaterali nelle scuole paritarie del I e del II ciclo, nonché per la presentazione della comunicazione di sospensione del funzionamento di sezioni di scuola dell'infanzia paritaria, di singole classi di scuole paritarie del I e del II ciclo, e infine della comunicazione di cessazione dell'attività della scuola paritaria. Le procedure sono disciplinate dal DM 83/2008, attuativo del DM 267/2007, a cui si fa riferimento.

SEZIONE 1 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE L'ISTANZA

1

Con nota n. 100847 del 17.12.2025, il Ministero dell'istruzione e del merito ha fissato il termine per le iscrizioni relative all'anno scolastico 2026/2027 per le scuole di ogni grado. Conclusa la fase di acquisizione delle iscrizioni, i Legali Rappresentanti delle scuole paritarie potranno inoltrare richiesta, secondo quanto previsto dal DM 83/2008, di attivazione di:

- nuove sezioni di scuole dell'infanzia (Modello 1)
- classi collaterali iniziali e intermedie di scuole del I e del II ciclo (Modello 2)
- classi collaterali terminali del II ciclo (Modello 2)

Allo stesso modo, al verificarsi dell'interruzione dell'effettiva attività scolastica all'interno di sezioni o corsi paritari, i Legali Rappresentanti sono tenuti a inviare, con il Modello 3, la comunicazione attestante la sospensione del funzionamento di:

- sezioni di scuola dell'infanzia
- classi di scuole del I e del II ciclo

Infine, in caso di chiusura dell'attività della scuola, il Legale Rappresentante deve comunicarne formalmente la cessazione utilizzando l'apposito Modello 4.

Non sono ammesse sezioni o classi funzionanti senza che esse siano state comunicate e successivamente autorizzate da questo Ufficio. L'inserimento dei dati nelle rilevazioni in piattaforma SIDI relativo al numero delle sezioni o classi esistenti non esaurisce gli obblighi del Legale Rappresentante, che deve comunicare all'Ufficio – nelle modalità qui illustrate - qualsiasi cambiamento intervenga in ordine alle sezioni o classi realmente funzionanti. Ad ogni sezione o classe, pertanto, deve corrispondere un formale provvedimento



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via E. Cavaglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

di riconoscimento.

Il Legale Rappresentante è tenuto inoltre a monitorare annualmente il numero di sezioni o di classi collaterali esistenti per verificarne l'avvenuta autorizzazione. Nel caso di problematiche relative a sezioni o classi funzionanti e non autorizzate, le stesse vanno segnalate tempestivamente a quest'Ufficio, scrivendo al recapito drlo.ufficio12@istruzione.it .

SEZIONE 2 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le istanze andranno inviate esclusivamente via PEC all'indirizzo drlo@postacert.istruzione.it e trasmesse per conoscenza al Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza.

L'istanza redatta e inviata in tal modo riceverà un numero di protocollo - generato dal sistema di posta dell'USR - che attesta l'avvenuta ricezione: è a cura di chi presenta l'istanza accertarsi che ad essa sia stata assegnata la protocollazione in ingresso. Non saranno prese in considerazione istanze, anche se pervenute tempestivamente, che richiedano l'accesso a siti/piattaforme esterne per lo scarico dell'istanza e della documentazione (Google Drive, Dropbox, We Transfer e simili).

L'istanza deve essere presentata dal soggetto gestore o dal Legale Rappresentante in possesso dei requisiti di cui all'art. 353 del D.lgs. 297/1994. Il richiedente deve essere cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea, deve aver compiuto il trentesimo anno di età e deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali previsti dall'art. 3.1 del DM 83/2008.

2

SEZIONE 3 - ATTIVAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA

I Gestori o Legali Rappresentanti che intendono avviare nuove sezioni per l'anno scolastico 2026/2027 dovranno farne richiesta a questo Ufficio utilizzando il Modello allegato n. 1 entro il termine del **10 luglio 2026**. Si precisa che la scuola, in considerazione della prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, deve rendersi reperibile in modo continuativo all'indirizzo appositamente comunicato per consentire il corretto espletamento del procedimento nei termini di legge.

In caso di esigenze sopravvenute dopo tale data, potranno essere richieste nuove sezioni entro il 31 agosto 2026 e comunque entro l'avvio dell'anno scolastico.

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere la/le nuova/e sezione/i (pianta planimetrica con l'evidenziazione dell'esatta ubicazione delle nuove aule, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico). Valgono le indicazioni in base alle quali l'attività educativa va svolta anche all'aperto e a diretto contatto con il terreno di gioco (DM del 18 dicembre 1975); nulla osta della competente Curia Arcivescovile ad inoltrare la domanda per l'autorizzazione all'attivazione delle nuove sezioni (solo per le scuole gestite da Enti religiosi);
- b. elenco dei bambini della nuova sezione (indicare solo le iniziali), con data e luogo di nascita;
- c. elenco dei docenti, redatto ai sensi del DM 249/2010 e della nota ministeriale n. 27/1991, completo dei dati relativi al titolo professionale. Nel caso di docenti abilitati all'estero è



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via E. Cavaglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.lgs. 15/2016;

- d. relazione firmata dal Legale Rappresentante in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nella/e sezione/i esistente/i con esposizione dettagliata delle motivazioni.

L'autorizzazione ottenuta per l'attivazione di una nuova sezione è valida fino a quando non ne viene comunicata l'eventuale sospensione o cessazione, che deve essere comunicata con le modalità indicate nella SEZIONE 5.

È fatto divieto ai gestori di attivare nuove sezioni di scuola dell'infanzia prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

SEZIONE 4 – ATTIVAZIONE DI CLASSI COLLATERALI DI SCUOLE DI I e II CICLO PARITARIE

4.1. PREMESSA

L'art. 1, comma 4, lettera f) della legge 62/2000 sancisce il principio secondo il quale la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di corsi completi a iniziare dalla prima classe.

Le indicazioni normative secondarie devono essere lette in coerenza con quanto disposto dalla legge, all'interno di un quadro sistemico organico e rispettoso dei principi di fondo. Il DM 83/2008 all'art. 4.7 prevede che *"per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all'Ufficio Scolastico Regionale, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti"*. Dando, quindi, per presupposto il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni, le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti di scuole primarie e secondarie di I e II grado sono qualificate nella nota ministeriale n. 31 del 18.03.2003 come *"impreviste evenienze"*, conferendo pertanto alle classi collaterali un carattere del tutto eccezionale e residuale e rimettendo all'USR ogni valutazione di eventuali accertamenti.

Le classi collaterali, avendo una natura eccezionale e residuale, non possono essere precostituite attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe e non possono neanche essere precostituite attraverso esami di idoneità che, invece, costituiscono eventi ordinari e non possono quindi essere considerati motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario. La nota ministeriale n. 2427 del 10.03.2006 riconosce, pertanto, come criterio operativo in armonia con il disposto di legge quello per cui *"il numero dei candidati che ciascun istituto paritario può accogliere per far sostenere gli esami di idoneità per il loro inserimento nei corsi paritari non può essere superiore a quello che consente di saturare le classi già funzionanti come paritarie"*, secondo una formulazione che sviluppa quanto espresso nella nota n. 31 del 18.03.2003, secondo cui il numero accoglibile è configurabile *"in ragione della prevedibile frequenza della classe richiesta"*.

Si ricorda che gli esami di idoneità sono stati riformati dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge 7 aprile 2025 n. 45, convertito dalla legge n. 79/2025, che modifica l'art. 192, comma 4, del D.lgs. 297/1994: *"L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di*



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via E. Cavaglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento". Il nuovo decreto ministeriale che regola gli esami di idoneità è il n. 218 dell'11.11.2025.

Si ricorda anche che "ai giovani che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere esami di idoneità presso scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interesse" (nota n. 31 del 18.03.2003).

4.2. CLASSI COLLATERALI INIZIALI E INTERMEDIE

Le scuole primarie e secondarie di I e di II grado paritarie che intendono presentare istanza di autorizzazione allo sdoppiamento di classi esistenti e quindi all'attivazione di classi iniziali o intermedie collaterali (punto 4.7 del DM 83/2008) devono utilizzare il Modello allegato n. 2 entro **il 20 luglio 2026**.

Si precisa che la scuola, in considerazione della prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, deve rendersi reperibile in modo continuativo all'indirizzo appositamente comunicato per consentire il corretto espletamento del procedimento nei termini di legge.

In caso di esigenze sopravvenute successivamente a tale data potranno essere richieste classi collaterali entro il 31 agosto 2026, e comunque entro l'avvio dell'anno scolastico.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica con l'evidenziazione dell'esatta ubicazione delle nuove aule, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico); nulla osta della competente Curia Arcivescovile ad inoltrare la domanda per l'autorizzazione all'attivazione delle nuove classi (solo per le scuole gestite da Enti religiosi);
- b. elenco degli alunni/studenti delle nuove classi (indicare solo le iniziali), con data e luogo di nascita, con provenienza (scuola e denominazione, indirizzo di studi, sede della scuola) e scolarità precedente dettagliata con la precisazione del titolo di studio posseduto (ammissione alla classe successiva / eventuali idoneità alla classe successiva, con riferimento all'anno scolastico e all'anno di corso / eventuali esami integrativi sostenuti, con riferimento all'anno scolastico e all'anno di corso / Esame conclusivo del I ciclo);
- c. elenco nominativo dei docenti della nuova classe, compilato ai sensi del DM 249/2010 e del DPR 19/2016 come integrato dai decreti ministeriali 259/2017, 221/2023, 255/2023, con titolo di studio e sigla (con dettaglio dei cfu nei settori disciplinari), classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione. Nel caso di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.lgs. 15/2016;
- d. relazione firmata dal Legale Rappresentante in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nella/e classe/i esistente/i con esposizione dettagliata delle motivazioni.

L'attivazione di una classe collaterale iniziale o intermedia implica l'autorizzazione alla prosecuzione di



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via E. Cavaglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

quella classe fino al termine del corso di studi. Non è prevista in tal caso l'attivazione automatica di altre classi negli anni successivi. Per esempio: quando si autorizza una prima collaterale, sarà solo quella classe a proseguire fino al termine del corso di studi; se invece si intende avviare per l'anno successivo un'altra prima dello stesso corso, con la prospettiva di completarlo nell'arco degli anni successivi, occorre richiedere l'estensione della parità ai sensi della nota USR n. 600 del 09.01.2026.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi iniziali e intermedie collaterali prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

4.3. CLASSI COLLATERALI TERMINALI DI SCUOLE DI II CICLO

I gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che intendano attivare una classe collaterale terminale possono presentare istanza a questa Direzione Generale (punto 4.8 del DM 83/2008) utilizzando il Modello n. 2.

Si precisa che la scuola, in considerazione della prossimità dell'avvio dell'anno scolastico, deve rendersi reperibile in modo continuativo all'indirizzo appositamente comunicato per consentire il corretto espletamento del procedimento nei termini di legge.

Si rende noto che l'art. 5, comma 1 del decreto-legge 45/2025, convertito dalla legge n. 79/2025 ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 1 della legge 62/2000: *"Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento"*.

La nota ministeriale n. 2427 del 10.03.2006, peraltro, aveva già evidenziato che *"il numero di classi collaterali non può essere superiore all'unità in quanto, oltre ad essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi"*.

La nuova disposizione prevede che l'attivazione dell'unica classe terminale collaterale possa avvenire solo previa motivata richiesta del soggetto gestore dell'istituzione scolastica paritaria, da presentare tassativamente **entro il termine perentorio del 31 luglio** precedente l'anno scolastico di riferimento, e soltanto dopo l'avvenuta notifica del provvedimento di autorizzazione, rilasciato dall'USR territorialmente competente all'esito della relativa istruttoria. La citata disposizione entra in vigore dal presente anno scolastico.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere la nuova classe (pianta planimetrica con l'evidenziazione dell'esatta ubicazione della nuova aula, certificato di idoneità igienico - sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico); nulla osta della competente Curia Arcivescovile ad inoltrare la domanda per l'autorizzazione all'attivazione della nuova classe (solo per le scuole gestite da Enti religiosi);
- b. elenco degli studenti della nuova classe (indicare solo le iniziali), con data e luogo di nascita, con provenienza (scuola e denominazione, indirizzo di studi, sede della scuola) e scolarità precedente dettagliata con la precisazione del titolo di studio posseduto (ammissione alla classe successiva / eventuali idoneità alla classe successiva, con riferimento all'anno scolastico e



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via E. Cavaglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

all'anno di corso / eventuali esami integrativi sostenuti, con riferimento all'anno scolastico e all'anno di corso / Esame conclusivo del ciclo).

Nel caso in cui il titolo di ammissione sia l'esame di idoneità alla classe quinta, trasmettere:

- verbali degli esami di idoneità
 - descrizione accurata della storia scolastica dell'alunno, precisando se proviene da un Istituto scolastico diverso (dettagliare nome dell'Istituto, città, provincia e indirizzo di studio di provenienza) ovvero dallo stesso Istituto scolastico (dettagliare i riferimenti temporali del ritiro e dell'istruzione parentale effettuata);
- c. elenco nominativo dei docenti, compilato ai sensi del DM 249/2010 e del DPR 19/2016 come integrato dai decreti ministeriali 259/2017, 221/2023, 255/2023, con titolo di studio e sigla (con dettaglio dei cfu nei settori disciplinari), classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione. Nel caso di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.lgs. 15/2016;
- d. relazione firmata dal Legale Rappresentante sulle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nelle classi esistenti.

È fatto divieto ai gestori di attivare classi quinte collaterali prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

SEZIONE 5 – SOSPENSIONE DEL FUNZIONAMENTO DI CLASSI/SEZIONI

In caso di mancata attivazione di una classe all'interno di un corso autorizzato con decreto di parità o di estensione della parità, oppure di una sezione di scuola dell'Infanzia, il Legale Rappresentante della scuola interessata invierà a quest'Ufficio formale comunicazione di sospensione, utilizzando il Modello n. 3, entro il **20 luglio 2026** (o entro l'avvio dell'anno scolastico per sopraggiunte motivazioni).

Similmente, nel caso di mancata prosecuzione di una classe collaterale precedentemente autorizzata occorre inviare la medesima comunicazione seguendo le suddette modalità.

Se nell'anno scolastico successivo la sezione della scuola dell'Infanzia viene *riattivata* occorre inviare formale comunicazione a quest'Ufficio entro il 20 luglio 2026, o comunque entro l'avvio dell'anno scolastico.

Allo stesso modo va inviata formale comunicazione per la *riattivazione* di una classe diversa dalla prima, all'interno di un corso autorizzato con decreto di parità o di estensione della parità, che sia stata precedentemente sospesa. Invece, la *riattivazione* di una classe prima all'interno di un corso già autorizzato con decreto di parità o di estensione della parità non deve essere comunicata perché il decreto presuppone la sua naturale costituzione annuale.

Qualora, invece, nell'anno 2026/2027 sia attivata una classe o sezione della quale, in un momento successivo dello stesso anno scolastico, venga chiesta la sospensione, occorre specificare nel modello di sospensione che codesta classe/sezione era stata attivata nell'anno in corso.

Nelle scuole già riconosciute paritarie, la mancata attivazione della stessa classe del corso base o di un corso destinatario di estensione di parità per più di due anni consecutivi è motivo di revoca del riconoscimento della parità, ai sensi dell'art. 5, comma 10, lettera f) del DM 83/2008. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via E. Cavaglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Resta fermo l'obbligo di inserimento di ogni variazione dei dati relativi alle classi/sezioni effettivamente autorizzate e funzionanti nella piattaforma SIDI ai sensi dell'art. 5 del DM 83/2008.

SEZIONE 6 – SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO: CLASSI ARTICOLATE

Le classi articolate, poiché non trovano riscontro nella normativa specifica sulla parità scolastica, non possono essere considerate formali unificazioni di classi.

La possibilità di accorpate in un'unica classe alunni appartenenti a percorsi ordinamentali diversi (ai quali è stata riconosciuta la parità), come anche quella di suddividere una classe in gruppi, è una scelta organizzativa adottata nella prassi, effettuata in autonomia e da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

L'istituzione scolastica deve garantire che, nelle classi composte accorpando studenti di diversi indirizzi o di diversi percorsi di studio, i registri e la composizione dei consigli di classe restino distinti.

In sede di inserimento dei dati nella piattaforma SIDI, le eventuali classi accorpate non devono essere considerate come un'unica classe autorizzata. Quindi, anche se il numero degli alunni non è sufficiente per determinare la spettanza del contributo, le classi vanno inserite a SIDI distintamente, una per ogni percorso di studi autorizzato in regime di parità.

Lo stesso principio si applica nel conteggio del numero delle classi in funzione della formazione delle commissioni di maturità.

7

SEZIONE 7 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA SCUOLA

In caso di cessazione o di prevista cessazione dell'attività della scuola paritaria, il Legale Rappresentante è tenuto a inviare formale comunicazione a quest'Ufficio utilizzando l'apposito Modello n. 4 e per conoscenza all'Ambito Territoriale competente.

Quest'Ufficio prenderà atto della chiusura; sarà cura dell'Ambito Territoriale competente procedere alla cancellazione della scuola dall'Anagrafe delle scuole paritarie (portale SIDI del Ministero) e disporre il deposito degli atti e l'eventuale ricollocazione degli alunni presso un'altra istituzione scolastica statale o paritaria dello stesso ordine e grado.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII
Yuri COPPI



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Allegati:

- Allegato 1: istanza di attivazione sezioni scuola dell'infanzia (word 31,9 kb)
- Allegato 2: istanza di attivazione classi collaterali (word 30,0 kb)
- Allegato 3: comunicazione di sospensione sezioni/classi (word 24,6 kb)
- Allegato 4: comunicazione di cessazione dell'attività della scuola (word 23,3 kb)
- Allegato 5: informativa sul trattamento dei dati personali (pdf 125 kb)